



Statuto dell'Associazione Pink Lady APS ETS

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Costituzione)

È costituito l'Ente del Terzo settore denominato Pink Lady APS ETS. Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Ente del Terzo settore" oppure l'acronimo "ETS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - (Sede)

L'Associazione ha sede in Trapani (TP) al domicilio fissato nell'atto costitutivo e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

L'associazione denominata "Pink Lady - APS" trae origine dalla volontà di dare concretezza ad un progetto ideato già a partire dall'anno 2016 con lo scopo di favorire e veicolare un messaggio tanto semplice quanto vitale: l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Tali iniziative, ripetute negli anni, hanno avuto sostegno convinto ed un diffuso riscontro con un'eco mediatica che, pur limitata al territorio provinciale, ha radicato un seme pronto a germogliare.

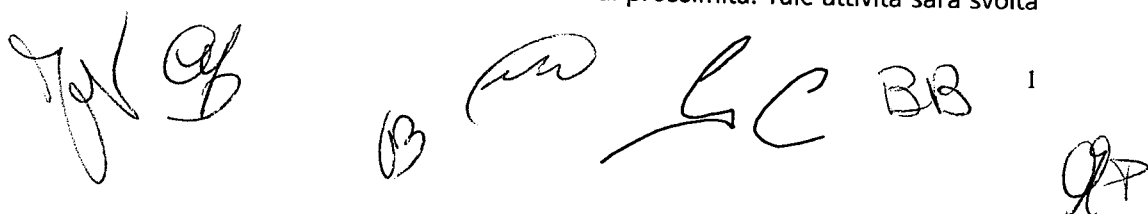
L'approdo naturale del progetto è la nascita di questa associazione "Pink Lady - APS", destinata a realizzare tutta una serie di progetti ed attività con l'obiettivo di perseguire, favorire e sviluppare una corretta cultura sui temi della prevenzione, della diagnosi precoce delle neoplasie in generale e, in particolare, del cancro al seno.

L'Associazione è un'associazione apartitica, non ha fini di lucro, neppure indirettamente e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere le attività riconducibili alle attività elencate al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

L'associazione denominata "Pink Lady - APS" persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, destinata a favorire e sviluppare una corretta educazione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce delle neoplasie in generale e, in particolare, del cancro al seno.

Scopo dell'associazione è quello di svolgere la propria attività di volontariato nell'ambito del territorio della regione Sicilia, con una particolare attenzione al territorio di prossimità. Tale attività sarà svolta



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right.

in favore di persone, di ogni nazionalità, colpite e/o interessate da malattie su cui poter intervenire con progetti di screening e prevenzione (prevenzione primaria, secondaria e terziaria); laddove necessario potrà, tuttavia, realizzare specifici progetti anche su tutto il territorio italiano.

Per perseguire gli obiettivi che si pone l'associazione potrà:

- ✓ promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica nonché manifestazioni di qualsiasi genere, convegni, incontri etc.
- ✓ promuovere e progettare iniziative di formazione e di aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell'attività della associazione;
- ✓ perseguire, partecipare o avviare progetti di cooperazione, in particolar modo in campo educativo, sia autonomamente che in collaborazione con altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni, e può partecipare alle attività di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- ✓ L'associazione, per finanziare e perseguire le proprie finalità istituzionali, potrà svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione si propone in particolar modo l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica "salute del seno", attraverso i mezzi di informazione, le scuole, i luoghi di lavoro ed altre istituzioni qualificate.

L'associazione si pone, altresì, il fine di attuare programmi educativi in materia di prevenzione secondaria, sulla diagnosi e sul trattamento dei tumori alla mammella, nell'educazione, nella prevenzione, nello screening e trattamento dei tumori al seno e nel supporto alle donne operate di tumore al seno.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili, che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

SOCI

Art. 5 - (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutarie dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari secondo quanto contenuto negli artt. 17 e 18 del D.Lgs.n. 117/2017.



Art. 6 - (Diritti e obblighi)

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi. Non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla legge.

Art. 7 - (Qualifica di socio)

La qualifica di socio è trasmissibile solo agli eredi e il contributo associativo non è rivalutabile. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento.

Art. 8 - (Versamento della quota associativa)

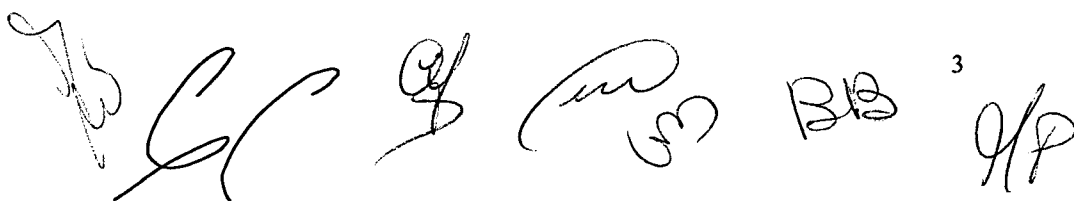
La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9 - (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and the letters 'BIB' and '3' on the right.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

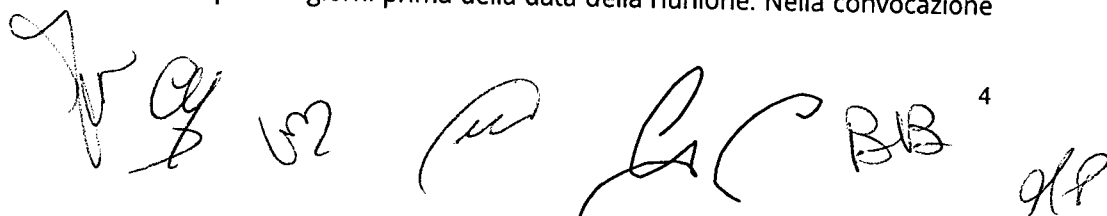
- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- f) di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

Art. 12 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione

 4

dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13 - (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi non possono farsi rappresentare da altro socio. Sono vietate le deleghe.

Art. 14 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

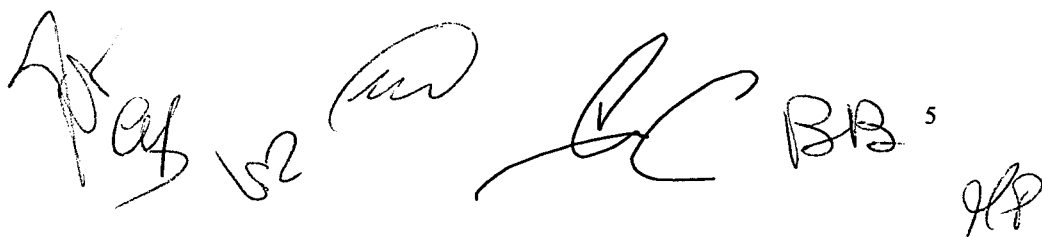
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 16 - (Composizione)

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'AP', followed by 'af', '152', a circular stamp or signature, a large stylized signature, 'BIB 5', and finally 'JP' on the far right.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 - (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - (Tesoriere)

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

PRESIDENTE

Handwritten signatures of the President and other board members. The signatures are in black ink and include the initials 'BB' and 'CC'.

Art. 21 - (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 - (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23 - (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

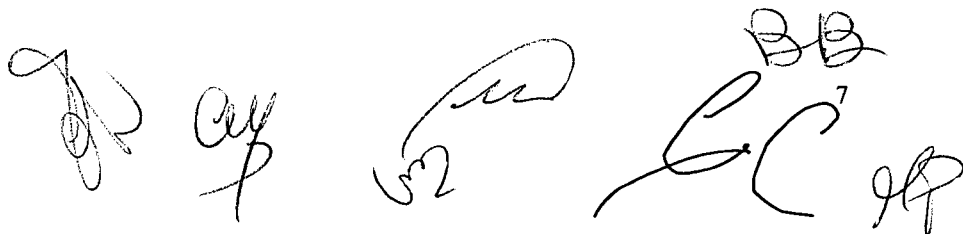
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIoglimento

Art. 24 - (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo

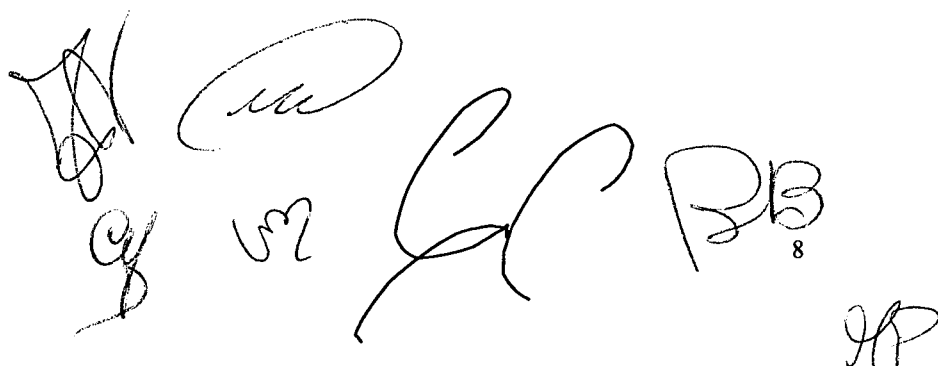
The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'J.R.', followed by 'Cay', then a stylized signature, and finally a large signature with the initials 'BB' above it and 'LC' below it, followed by another signature.

settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 25 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonchè al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'G', a signature that appears to be 'M', a large signature that appears to be 'L', a signature that appears to be 'B' with a small '8' below it, and a signature that appears to be 'JP'.